



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 51 del 30/07/2015

Prot. n. 4103 del 31 Luglio 2015

Oggetto: Sottoscrizione Convenzione di conferimento incarico di tipo giudiziale all' Avvocato Capecchi riguardante il nuovo ricorso promosso da Aspem S.p.A.

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 30 (trenta) del mese di luglio, alle ore 16,00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Pietro Zappamiglio Presidente
Alessandro De Felice
Graziano Maffioli
Piero Tovaglieri

Assenti:

Mauro Chiavarini Vice Presidente

Richiamata la seguente normativa:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale";
- legge regionale 21/2010 di modifica della l.r. 26/03;
- legge regionale 29/2014 di modifica della l.r. 26/03;

Vista la seguente deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- P.V. 36 del 25/05/2015 con cui si incarica l'Avvocato Luca Capecchi, dell'Associazione professionale Studio Legale Luca Capecchi e Associati, con sede in Firenze Giorgio La Pira, 17 a rappresentare e difendere l'Ufficio d'Ambito nel giudizio davanti al TAR Regione Lombardia nel nuovo ricorso proposto dalla Società Aspem Spa;

Visto il nuovo ricorso promosso contro l'Ufficio d'Ambito, è necessario stipulare e sottoscrivere una Convenzione con l'Avvocato Capecchi per la difesa in giudizio contro Aspem S.p.A. allegato a parte integrante alla presente;

Considerato che Aspem S.p.A. ha proposto un nuovo ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale d'Ambito n. 11 della Provincia di Varese" per l'annullamento:

- della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese P.V. 19 del 30 marzo 2015 avente ad oggetto: "Conferma della forma di gestione in house del Servizio idrico integrato nell'ambito della Provincia di Varese";
- della deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 7 del 9 aprile 2015 avente ad oggetto "Espressione del parere obbligatorio e vincolante, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della legge regionale 26/2003 e s.m.i., in merito alla conferma della forma di gestione in house del servizio idrico integrato nell'Ato della Provincia di Varese";
- della deliberazione del Consiglio della Provincia di Varese n. 9 del 23 aprile 2015 di conferma della forma di gestione in house del servizio idrico integrato nell'ambito della Provincia di Varese;
- della Relazione "la forma di gestione in house - rispetto e compatibilità con il Piano d'Ambito approvato con delle deliberazioni dell'Ufficio d'Ambito PV 12 del 26 marzo 2014, della Conferenza dei comuni PV 7 del 15 aprile 2014 e del Commissario straordinario della Provincia di Varese n. 20 del 18 aprile 2014 e comprensivo del Piano economico e finanziario (PEF), così come aggiornato con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 5 in data 27/02/2015, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito PV 2 del 29/01/2015 dell'acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione PV 3 del 26/02/2015 approvata con le tre delibere sopra citate ad essa allegata
- della delibera del consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito PV 3 del 23 del 22 aprile 2015 "Lettura e approvazione deliberazioni seduta del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2015;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti anche non conosciuti dalla ricorrente;

Ritenuto che le questioni oggetto del giudizio dinanzi al Giudice Amministrativo sono da ritenersi di particolare e straordinaria rilevanza investendo la legittimità di scelte politico-amministrative di primario interesse per i cittadini e per il territorio ricadente nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;

Ritenuto che ai fini della individuazione del valore di causa sul quale determinare il compenso spettante all'Avvocato occorre far riferimento ai seguenti aspetti:

- la complessità della controversia e delle questioni giuridiche trattate;
- la rilevanza dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza;
- che, tenuto conto dei parametri sopra citati, la causa deve ritenersi di valore indeterminabile di particolare importanza;
- per le cause di valore indeterminabile il DM n. 140/2012 prevede che debba farsi riferimento al "valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato sino al 150% ovvero diminuito sino al 50%";
- che le parti concordano che per "scaglione di riferimento" debba essere assunto come riferimento della determinazione convenzionale degli onorari lo scaglione da € 500.000,00 a € 1.500.000,00, di cui al DM 140/2012, in considerazione – come sopra rilevato – dei riflessi economici che la pronuncia è destinata a produrre non solo in relazione ad Aspem SpA, ma anche alla stessa società di gestione del servizio idrico nell'ambito territoriale di nuova costituzione (per quanto l'ingentissimo importo economico che assume l'oggetto del giudizio, in quanto parametrato al fatturato di Aspem SpA per il servizio idrico per il periodo residuo di affidamento diretto porterebbe alla determinazione di valori ben più elevati);

Considerate le motivazioni sopracitate, il compenso per le prestazioni professionali relative alle attività difensive nel nuovo ricorso prodotto da Aspem SpA è convenzionalmente determinato nell'importo forfetario di € 20.000,00 (ventimila/00) e, ugualmente in via forfetaria, nell'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per l'attività professionale necessaria alla predisposizione delle difese sul nuovo ricorso per motivi aggiunti, qualora venissero presentati, come da Convenzione allegata a parte integrante e sostanziale alla presente.

Visto il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012;
Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare la sottoscrizione della sopracitata Convenzione, allegate a parte integrante alla presente, tra l'Ufficio d'Ambito e l'Avvocato Capecchi riguardante la difesa in giudizio dell'Ufficio d'Ambito per la nuova causa promossa da Aspem S.p.A;
2. di delegare il Presidente dell'Ufficio d'Ambito a sottoscrivere la Convenzione di cui al punto 1;
3. di assumere i relativi impegni di spesa per la corresponsione del compenso secondo le scadenze stabilite nelle Convenzioni con successivo atto;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Ing. Pietro Zappamiglio

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 31/07/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 31/07/2015 al 15/08/2015
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
F.to Dott. Francesco Tramontana

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/07/2015
☐ Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione
☒ Immediatamente eseguibile

Varese,

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli

**SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO
DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI TIPO GIUDIZIALE**

TRA

“Ufficio d'Ambito n. 11 della Provincia di Varese”, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Pietro Zappamiglio, domiciliato in Varese Piazza Libertà, 1 nel prosieguo chiamato **“Cliente”**;

E

Avv. Luca Capecchi, nato a Firenze il 20.4.1962, con studio in Firenze, residente in Firenze, Viale Amendola n. 44 (C.F. CPC LCU 62D20D 612I), in qualità di Associato dello “Studio Legale Avv. Luca Capecchi, Avv. Jacopo Quintavalli, Avv. Giovanni Tieri – Associazione Professionale”, con sed in Firenze, Via Giorgio La Pira n. 17 (C.F. e P.IVA 05480590487), Telefono 055/ 282282 – 284130 fax: 055 /4631852, e.mail: studiolegale@capecchieassociati.it, pec: luca.capecchi@firenze.pecavvocati.it, assicurato per la responsabilità professionale con polizza n 262172405, emessa dalla compagnia assicurativa Le Generali S.p.A., Agenzia n. 501, nel prosieguo chiamato **“Avvocato”**;

PREMESSO

- che con ricorso notificato in data 04/05/2015, la società ASPEM S.p.A. ha proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnazione nei confronti dell’“Ufficio d'Ambito n. 11 della Provincia di Varese” per l’annullamento della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese P.V. 19 del 30 marzo 2015 avente ad oggetto:

- *“Conferma della forma di gestione in house del Servizio idrico integrato nell'ambito della Provincia di Varese”;*
- *della deliberazione della Conferenza dei Comuni n. 7 del 9 aprile 2015 avente ad oggetto" Espressione del parere obbligatorio e vincolante, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della legge regionale 26/2003 e s.m.i., in merito alla conferma della forma di gestione in house del servizio idrico integrato nell'Ato della Provincia di Varese”;*
- *della deliberazione del Consiglio della Provincia di Varese n. 9 del 23 aprile 2015 di conferma della forma di gestione in house del servizio idrico integrato nell'ambito della Provincia di Varese;*
- *della Relazione "la forma di gestione in house - rispetto e compatibilità con il Piano d'Ambito approvato con delle deliberazioni dell'Ufficio d'Ambito PV 12 del 26 marzo 2014, della Conferenza dei comuni PV 7 del 15 aprile 2014 e del Commissario straordinario della Provincia di Varese n. 20 del 18 aprile 2014 e comprensivo del Piano economico e finanziario (PEF), così come aggiornato con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 5 in data 27/02/2015, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito PV 2 del 29/01/2015 dell'acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione pV 3 del 26/02/2015 approvata con le tre delibere sopra citate ad essa allegata*
- *della delibera del consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito PV 3 23 del 22 aprile 2015 "Lettura e approvazione deliberazioni seduta del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2015;*

- *di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti anche non conosciuti dalla ricorrente;*
- che le questioni oggetto del giudizio dinanzi al Giudice Amministrativo sono da ritenersi di particolare e straordinaria rilevanza investendo la legittimità di scelte politico-amministrative di primario interesse per i cittadini e per il territorio ricadente nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;
- che ai fini della individuazione del valore di causa sul quale determinare il compenso spettante all'Avvocato occorre far riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) la complessità della controversia e delle questioni giuridiche trattate;
 - b) la rilevanza dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza;
 - c) i riflessi economici che la pronuncia è destinata a produrre, avendo presente che per quel che attiene ASPEM il parametro di riferimento è costituito dal valore del fatturato per il servizio idrico della società per il periodo residuo di affidamento diretto (sino al 2034);
- che, tenuto conto dei parametri sopra citati, la causa deve ritenersi di valore indeterminabile di particolare importanza;
- per le cause di valore indeterminabile il DM n. 140/2012 prevede che debba farsi riferimento al *“valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato sino al 150% ovvero diminuito sino al 50%”*;
- che le parti concordano che per “scaglione di riferimento” debba essere assunto come riferimento della determinazione convenzionale degli onorari lo scaglione da € 500.000,00 a € 1.500.000,00, di cui al DM 140/2012, in considerazione – come sopra rilevato – dei riflessi economici che la pronuncia è destinata a produrre non solo in relazione ad Aspem, ma anche alla

stessa società di gestione del servizio idrico nell'ambito territoriale di nuova costituzione (per quanto l'ingentissimo importo economico che assume l'oggetto del giudizio, in quanto parametrato al fatturato di ASPEM per il servizio idrico per il periodo residuo di affidamento diretto porterebbe alla determinazione di valori ben più elevati);

- che lo scaglione deve essere maggiorato del 20% trattandosi di giudizio dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, così come espressamente previsto dallo stesso DM 140/2012,

- che il Cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e

acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari,

colleghi e collaboratori di studio;

- il Cliente dichiara di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all'art. 12, II comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli Avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette;

- che il Cliente ha prestato il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n. 196/2003,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Conferimento e oggetto dell'incarico

1. Il Cliente conferisce all'avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia di cui in premessa.

2. Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'avvocato dell'alto grado di complessità della controversia la cui trattazione richiede una approfondita e specifica conoscenza

da parte dell'Avvocato dei principi del diritto nazionale e del diritto comunitario che trovano applicazione nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

3. Il Cliente dichiara di essere stato informato dall'avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto, nonché dei costi prevedibili che sono connessi allo svolgimento del giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

4. L'Avvocato si impegna ad informare per iscritto il cliente di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che determinano un aumento dei costi.

5. Il Cliente, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3 Ausiliari e Consulenti

1. Le parti concordano che l'Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, dei propri associati e collaboratori di studio per lo svolgimento della prestazione, nonché di sostituti d'udienza.

2. L'Avvocato si impegna ad informare il cliente della nomina di Consulenti.

Art. 4 Determinazione del compenso

1. Il compenso per le prestazioni professionali relative alle attività difensive nel ricorso notificato da ASPEM in data 04/05/2015 è convenzionalmente determinato nell'importo forfetario di € 20.000,00 (ventimila/00).

Nel caso in cui la società ricorrente, successivamente alla stipula del presente accordo, notificasse motivi aggiunti sarà riconosciuto in favore dell'Avvocato un ulteriore compenso di € 5.000,00 per ciascun nuovo ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio pendente.

2. Tale compenso viene determinato dalle parti sul presupposto che tale compenso è inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del valore medio di liquidazione giudiziale previsto dal DM 140/2012 per lo scaglione di riferimento da € 500.000,00 a €1.500.000,00, maggiorato del 20% trattandosi di attività difensiva dinanzi al Tribunale Amministrativo, come previsto dal DM 140/2012, in quanto la puntuale applicazione del valore medio condurrebbe ad importi superiori a quelli sopra concordati e determinati, come risulta dalla tabella esplicativa che segue:

Attività giudiziale amministrativa

€ 6.480,00 (seimilaquattrocentootanta/00) per la fase di studio;

€ 3.240,00 (tremiladuecentoquaranta/00) per la fase introduttiva;

€ 6.480,00 (seimilaquattrocentootanta/00) per la fase istruttoria;

€ 8.100,00 (ottomilacento/00) per la fase decisoria;

2. In caso di accordo transattivo, qualora lo stesso intervenga prima del deposito delle memorie esplicative delle ragioni, eccezioni e deduzioni del Cliente funzionali alla discussione del giudizio dinanzi ai Giudici Amministrativi di primo grado, sarà dovuto per intero il compenso concordato per la assistenza nella fase giudiziale, con esclusione pertanto di qualsiasi ulteriore compenso per l'assistenza prestata in sede stragiudiziale.

Al contrario, nel caso in cui, intervenga un accordo transattivo successivamente alla predisposizione delle memorie esplicative delle ragioni, eccezioni e deduzioni del Cliente funzionali alla discussione del giudizio dinanzi ai Giudici Amministrativi di primo grado, sarà riconosciuto all'Avvocato, in aggiunta al complessivo importo del compenso concordato per la assistenza nella fase giudiziale, l'ulteriore somma di € 10.000,00 (diecimila/00).

3. Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

4. Tale compenso è al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali.

Art. 5 Termini di corresponsione del compenso

1. L'Avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti scadenze:

a) € 8.000,00 (ottomila/00) al momento della sottoscrizione del presente contratto di incarico professionale;

b) € 12.000,00 (dodicimila/00) al deposito della memoria difensiva esplicativa delle ragioni afferenti la legittimità degli amministrativi oggetto di impugnazione;

c) il saldo al deposito delle sentenze del TAR Lombardia.

2. Il Cliente verserà detti importi entro quindici giorni dal preavviso di parcella che potrà essere inviata tramite modalità elettroniche.

3. Il cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

4. Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'avvocato.

5. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Data,

“Ufficio d'Ambito n. 11 della Provincia di Varese”

Avv. Luca Capecchi

Per approvazione espressa delle singole clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto:

- art. 2, comma 2, nel quale il cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'avvocato del grado di complessità della controversia.
- art. 2, comma 3, nel quale il cliente dichiara di essere stato informato dall'avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto e dei costi prevedibili.
- art. 5, comma 3, nel quale si prevede che il cliente è tenuto a corrispondere all'avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.
- art. 5, comma 4, nel quale si prevede che ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell'avvocato.
- Art. 5, comma 5, per il quale, in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

La presente scrittura redatta in duplice originale è stata sottoscritta dal cliente anche per ricevuta di copia

“Ufficio d'Ambito n. 11 della Provincia di Varese”

Avv. Luca Capecchi